normativa italiana e comunitaria in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, alla fine del 1999, l'Autorità è intervenuta sul diffuso fenomeno delle raccolte di dati effettuate a fini promozionali e commerciali attraverso *coupon*, inseriti nelle pubblicità delle aziende, con cui si chiede ai consumatori (interessati, per esempio, ad un determinato prodotto, servizio o regalo) di fornire alcuni dati anagrafici, recapiti telefonici e telematici, informazioni sull'attività svolta, sul nucleo familiare o su gusti e preferenze (v. il provvedimento del 13 gennaio 2000).

Si tratta di un fenomeno che era da tempo sotto il monitoraggio dell'Autorità, la quale, anche su segnalazione di molti cittadini, ha inoltre acquisito un considerevole numero di tagliandi e coupon offerti da negozi e supermercati, benzinai e società di servizi, di depliant, lettere e annunci pubblicitari per partecipare a lotterie, estrazioni di premi e offerte di regali, di schede per abbonamenti a riviste e periodici, di questionari per ricerche di mercato o collegati a tessere per clienti affezionati, nonché di lettere di adesione ad associazioni e di annunci di offerte di lavoro sui giornali. In diversi casi, tale materiale si è rivelato del tutto inadeguato rispetto ai requisiti richiesti dalla legge sulla protezione dei dati personali.

Il Garante ha quindi effettuato un esame complessivo del tema, esprimendo rilievi, da valutare poi, più approfonditamente, nei singoli casi, e fornendo anche alcuni suggerimenti "operativi", in modo da consentire alle aziende di rispettare meglio gli obblighi legati all'informativa ed al consenso degli interessati, pur mantenendo ferme le esigenze di semplificazione e di chiarezza di tali adempimenti.

Sulla base dei predetti rilievi di carattere generale, l'Autorità ha pertanto deciso di avviare i necessari accertamenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n. 675 e si è anche riservata, nei casi più gravi, di informare l'autorità giudiziaria circa le eventuali violazioni penali da parte delle società e degli organismi che utilizzano i dati senza aver acquisito il necessario consenso degli interessati. Verranno inoltre effettuate, dall'Ufficio, verifiche caso per caso, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento dei dati, o della segnalazione ai titolari e responsabili del trattamento delle modifiche indispensabili per renderlo pienamente conforme ai princìpi affermati dalla legge.

In primo luogo, molti dei coupon esaminati sono risultati privi di qualsiasi informativa o degli altri elementi dai quali gli interessati possano ricavare informazioni sul trattamento dei dati che li riguardano. Al riguardo, l'Autorità ha chiarito che la ricezione del *coupon* compilato concreta un trattamento di dati il quale presuppone che la società "titolare" abbia fornito già al consumatore interessato le informazioni previste dalla legge n. 675 (art. 10). Nessuna importanza assume al riguardo la circostanza che il titolare del trattamento rinunci o non proceda immediatamente alla registrazione dei dati contenuti nel *coupon* in un elenco, archivio o banca dati; né hanno rilievo le modalità con le quali il "titolare" intenda trattare successivamente i dati. L'informativa è dovuta poi in ogni caso, anche quando il consenso non sia per legge indispensabile.

Il Garante ha fatto presente, quindi, che il titolare deve dapprima fornire l'informativa (anziché contattare successivamente gli interessati dopo aver ricevuto i dati e l'eventuale generica manifestazione di consenso), inserendo nel coupon o nel più ampio documento nel quale quest'ultimo è collocato un messaggio chiaro e sintetico, basato su un opportuno stile colloquiale che permetta di comprendere, anzitutto, quali effetti comporta la spedizione del coupon (es.: mero invio del solo materiale esplicativo richiesto, oppure di riviste e libri inviati in abbonamento anche a seguito dell'adesione a determinati circoli o *club*; contatti periodici telefonici o per corrispondenza; cessione dei dati a terzi, ecc.).

Omettendo, anche per ragioni di spazio, superflue assicurazioni circa il rispetto della normativa (che a volte rappresentano l'esclusivo contenuto del messaggio, senza però indicare nulla di quanto richiesto dall'art. 10), i *coupon* devono riportare un'indicazione, sia pure succinta, che per-

metta di comprendere l'insieme delle altre notizie previste dalla legge (nonché la formula di manifestazione del consenso, ove sia necessario in base alla legge n. 675).

Nei casi sopra menzionati, come per le altre numerose ipotesi riscontrate di informative approssimative o incomplete, è inoltre necessario:

- specificare gli scopi per i quali i dati sono raccolti ed utilizzati (soprattutto quelli non strettamente collegati all'iniziativa promozionale), l'obbligatorietà o meno del loro conferimento e le conseguenze di una compilazione solo parziale dei *coupon* (in termini di benefici di cui l'interessato potrebbe non fruire);
- chiarire se i dati verranno anche ceduti a terzi e, in questo caso, indicare le categorie dei destinatari, anche a grandi linee, evitando però generici riferimenti ad *"aziende di fiducia"*;
- indicare se vi sono particolari modalità di organizzazione, di raffronto e di elaborazione dei dati (per età, sesso, profilo professionale o di altro tipo, aree geografiche, ecc.);
- operare un richiamo all'esercizio dei diritti previsti per gli interessati dall'art. 13 della legge sulla privacy (accesso ai dati, rettificazione, cancellazione, ecc.) e fornire l'indicazione dei riferimenti, nonché dei recapiti telefonici dell'ufficio o del servizio presso cui esercitare tali diritti;
- collocare l'informativa in spazi o riquadri ben visibili e facilmente leggibili, evitando un'eccessiva frammentazione dei vari elementi in essa contenuti.

Il Garante ha poi rilevato che, di frequente, nei casi in cui è indispensabile, non viene invece chiesto agli interessati di acconsentire al trattamento dei dati raccolti con il *coupon*. In tali ipotesi, la raccolta e l'utilizzazione dei dati risultano quindi illecite e possono integrare anche gli estremi di un reato. Spesso, inoltre, la formula di consenso non appare conforme ai principi stabiliti dalla legge n. 675, in quanto non è supportata da un'idonea informativa che consenta la manifestazione libera e consapevole del consenso; oppure risulta espressa e documentata in forma negativa, come mera possibilità di esprimere un dissenso o di barrare una casella per la rinuncia o l'opposizione ad ulteriori contatti o comunicazioni commerciali; o ancora riguarda una prestazione che non richiede consenso (come, ad esempio, l'invio di un regalo) o non è stata prevista per una serie di finalità per le quali è invece obbligatoria (uso da parte di terzi).

Sul punto, l'Autorità ha ricordato che le formule di consenso devono essere precedute da una corretta informativa e devono permettere agli interessati di esprimere o di negare il consenso attraverso opzioni di tipo "positivo", in quanto l'art. 11, comma 3, della legge 675 richiede che il consenso, per essere valido, sia *"espresso liberamente"* e *"in forma specifica"*.

Le indicazioni fornite dall'Autorità per l'ampia casistica di coupon con finalità promozionali valgono anche per le offerte di lavoro riportate su quotidiani e periodici. Anche in questo settore, il Garante ha riscontrato analoghi casi di assenza di idonee informative e richieste di consenso. Infatti, viene chiesto spesso ai candidati interessati a partecipare ad una selezione di personale, di inviare un *curriculum*, la cui ricezione comporta una raccolta di dati, come avviene per i coupon.

È necessario quindi che anche le offerte di lavoro rechino la prevista informativa (che, peraltro, potrebbe essere fornita agevolmente attraverso i bandi o gli annunci che le contengono, indicando i requisiti per l'assunzione). La mancanza di tali informative rende non valide le dichiarazioni di consenso che sono spesso richieste per l'utilizzazione del *curriculum*.

In conclusione del provvedimento, il Garante ha richiamato l'attenzione di tutti gli operatori interessati al rispetto dei principi in esso evidenziati, facendo presente che l'utilizzazione dei dati raccolti in contrasto con tali principi può risultare illecita. Per questo motivo, ha inoltre disposto che il provvedimento sia trasmesso anche agli organismi, alle istituzioni ed alle organizzazioni dei settori coinvolti, affinché contribuiscano a sensibilizzare gli operatori interessati nei rispettivi ambiti.

L'Autorità ha annunciato, altresì, che avvierà altri accertamenti su ulteriori casi, analoghi alle tipologie in questione, per assicurare il rispetto delle norme sulla privacy. In particolare, saranno oggetto di specifici provvedimenti alcuni casi segnalati all'Autorità, riguardanti questionari di indagine sui consumi o il rilascio di tessere per clienti affezionati (c.d. *"fidelizzazione"*).

2.8 Giornalismo

2.8.1 Privacy e attività giornalistica quadro della normativa vigente

Tra gli altri profili di interesse, nel corso del 1999 ha assunto particolare rilievo il processo di sviluppo di un equilibrio più corretto tra le legittime esigenze di tutela della riservatezza dei singoli e le libertà di stampa e di manifestazione del pensiero, alle quali è attribuito rango costituzionale.

Ciò non già per l'assetto del quadro normativo di settore, rimasto immutato dopo il completamento dell'essenziale opera di revisione realizzata, nel corso del 1998 (sia per effetto della modifica dell'art. 25 della l. n. 675/1996, sia in virtù dell'adozione del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica: cfr. Relazione per l'anno 1998, p. 36 ss.), bensì, soprattutto, per effetto di una maggiore consapevolezza di alcuni diritti e limiti al diritti di cronaca rilevante in tema di privacy e trattamento dei Dati.

L'attento esame delle numerosissime richieste di intervento ricevute consente, infatti, di individuare taluni profili che, nell'ovvio presupposto della pari dignità di tutti gli altri parimenti rientranti nelle competenze dell'Autorità, sono tra quelli in relazione ai quali si avverte una più forte domanda sociale di protezione giuridica.

Sulla base dell'esperienza precorsa, in particolare, è un dato di fatto che tale domanda assai spesso si formi in relazione: a) al momento e ai modi di acquisizione delle informazioni poi utilizzate dalla stampa; b) ai principi cui si deve ispirare il trattamento dei dati da parte del giornalista; c) alla tutela dei minori e degli altri soggetti "deboli" coinvolti nelle vicende di cui la stampa dá notizia; d) all'individuazione delle misure di tutela funzionalmente più efficaci in rapporto agli interessi esposti a pregiudizio.

2.8.2 Rispetto del segreto d'ufficio professionale investigativo

Diverse segnalazioni pervenute attengono al rispetto dei principi contenuti nella legge n. 675/1996 in ambiti istituzionali deputati a svolgere compiti in materia di giustizia (uffici giudiziari), nonché presso organismi che operano a supporto dei primi (forze di polizia in genere).

In particolare sono stato segnalati alcuni casi di mancato rispetto del segreto d'ufficio o del segreto d'indagine, a volte anche in riferimento a particolari dati sensibili oggetto anche di segreto professionale (cfr. comunicato stampa n. 7 dell'8 marzo 1999 relativo ad un omicidio a Gravina di Puglia, in Bollettino n. 8, pag. 67).

Per quanto riguarda il diritto di cronaca, sono stati portati all'esame dell'Autorità alcuni casi nei quali poteva darsi lecitamente notizia dell'esistenza di alcuni provvedimenti di ordine giudiziario attinenti anche a procedimenti in corso (cfr. nota del 16 giugno 1999, relativa all'avvenuta presentazione di una richiesta di rinvio a giudizio, notizia diffusa unitamente ad altri dati relativi ad un imprenditore vittima di minacce estorsive, divulgati però dal giornalista nell'ambito di un corretto esercizio del diritto di cronaca, in quanto acquisiti in occasione di una conferenza stampa

tenuta dalle autorità inquirenti e di polizia). Casi che sono stati invece distinti da quella area più ristretta nella quale il codice di procedura penale prevede invece determinate ipotesi temporanee di segreto in relazione a specifiche situazioni.

La problematica ha però portato ad evidenza non solo la dialettica cronaca-segreto, ma anche ipotesi di indebite "fughe" di notizie che possono derivare a volte dalla rivelazione di notizie e documenti da taluna delle parti del procedimento, altre dal non corretto comportamento di coloro che hanno accesso agli atti in ragione del proprio servizio o ufficio. In altri casi, gli episodi segnalati presuppongono invece la verifica della correttezza della raccolta dei dati da parte di operatori nel campo dell'informazione, il che rende più articolata la questione, risultando spesso non agevole stabilire dove terminino le responsabilità che si radicano negli uffici dai quali le notizie fuoriescono e dove inizino, invece, quelle di coloro che sono interessati all'acquisizione di una data informazione (v. la lettera del 5/3/1999 indirizzata dal Garante all'Osservatore Romano, riportata in Bollettino n. 8, pag. n. 102, e il provvedimento del 16/2/2000 relativo alla diffusione di dati relativi allo stato di salute di un automobilista invalido civile e del relativo coniuge affetto da una grave patologia).

Segnatamente sulle modalità in base alle quali si realizza la raccolta da parte degli organi di informazione di dati attinenti a procedimenti giudiziari in corso, appare pertanto necessario, per far fronte alla domanda sociale di cui si è detto, mantenere alto il grado di attenzione, sì da promuovere anche nell'ambito che qui interessa la piena affermazione della cultura del rispetto della sfera privata, e in particolare della riservatezza e della dignità delle persone coinvolte.

2.8.3 Attività giornalistica e principi di cui all'art. 9 legge n. 675\1996

Premesso che, come più volte ribadito dall'Autorità (v. provvedimento del 16/2/2000), la legge n. 675/1996 e il citato codice deontologico riconoscono piena possibilità di esplicazione al diritto di cronaca, anche in riferimento ai dati sensibili (art. 25 della legge) e nei casi in cui l'informazione assuma carattere dettagliato (art. 6 del codice), è chiaro, però, che ciò deve aver luogo nel rispetto di alcune garanzie di fondo che l'ordinamento ha inteso apprestare a tutela dei cittadini.

Da questo punto di vista, con riguardo ai principi cui deve essere ispirato il trattamento dei dati da parte del giornalista (come pure di pubblicisti e praticanti e di chiunque, in base all'art. 25 della legge, tratta i dati per finalità di pubblicazione o di pubblicazioni di saggi e articoli), l'Autorità ha avuto modo di constatare che in un certo numero di casi le segnalazioni pervenute attengono a vicende nelle quali si configurano profili di mancato rispetto da parte degli organi di informazione dei criteri (di liceità, correttezza, esattezza, e così via) fissati nell'art. 9 l. n. 675/1996.

Al riguardo, pertanto, appare opportuno richiamare quanto è stato puntualizzato nel ricorso incidentale per cassazione proposto dall'Autorità avverso il decreto del Tribunale di Milano che, in accoglimento di un ricorso in opposizione ex art. 29, comma 6, l. n. 675/1996, ha annullato una decisione adottata dal Garante il 19 aprile 1999 (in Bollettino n. 8, pag. 31) all'esito di una procedura di ricorso regolata dalla norma sopraindicata (nel caso di specie, l'interessata aveva lamentato la lesione della propria identità personale nell'ambito della cronaca giornalistica, in relazione all'utilizzazione del cognome del coniuge defunto). Nel ricorso incidentale, l'Autorità ha infatti precisato che talune previsioni contenute nel codice deontologico, e segnatamente quelle rinvenibili nel relativo art. 4 ("il giornalista corregge senza ritardo errori ed inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge"), recano precetti coerenti con quelli di cui all'art. 9 l. n. 675/1996, e che ne rafforazano l'efficacia.

La rilevanza dei principi sanciti dal citato art. 9 spiega effetto, in particolare, per quanto attiene ai canoni di pertinenza e non eccedenza (v. comunicato stampa del 7/4/1999, in Bollettino n. 9, pag. 81), dei quali coloro che esercitano l'attività giornalistica devono tenere conto. Detti prin-

cipi, infatti, operano anche nei casi in cui talune categorie di soggetti risultano autorizzate dalla legge ad operare il trattamento dei dati personali prescindendo dal consenso dell'interessato, sicché il loro eventuale mancato rispetto è circostanza di per sé idonea ad esporre gli autori delle eventuali violazioni alle conseguenti responsabilità.

2.8.4 Protezione di minori e malati

D'altra parte, la necessità che nell'esercizio dell'attività giornalistica venga assicurato costantemente il rispetto dei principi sopraindicati assume carattere di priorità segnatamente con riguardo al trattamento di dati relativi a minori, considerata anche la delicatezza del quadro psicologico che contraddistingue l'adolescente in formazione.

Da questo punto di vista, il flusso delle richieste di intervento pervenute all'Autorità evidenzia una situazione che richiede attenta considerazione, soprattutto in riferimento alle ipotesi nelle quali è riscontrabile l'utilizzazione di elementi che, specie se posti in combinazione tra di loro (v. provvedimento del 29/3/1999 relativo alla pubblicazione di alcune delicate notizie su una minore avviata alla prostituzione e vittima di atti di violenza e possibili ritorsioni da parte di un'organizzazione criminale), possono portare con facilità all'identificazione del minore interessato, in particolare laddove il contesto territoriale di riferimento sia per qualche ragione limitato (v. provvedimento del 16/6/1999, in Bollettino n. 9, pag. n. 63). Al riguardo, infatti, è noto che l'art. 7, comma 1, del citato codice deontologico vieta in modo espresso, relativamente ai soggetti di minore età, di fornire "particolari in grado di condurre alla loro identificazione", con l'unica eccezione delle ipotesi nelle quali ciò si riveli necessario o opportuno al fine di salvaguardare l'"interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso" (v. il citato provvedimento del 29/3/1999).

E giova aggiungere che, come l'Autorità ha avuto più volte occasione di puntualizzare, eventuali violazioni di questo tipo sono da considerare tanto più gravi quanto più si rivelino inconferenti, come talvolta accade, in rapporto all'attuazione del primario principio dell'essenzialità dell'informazione.

Da ultimo, giova puntualizzare che, in ogni caso, non devono sussistere dubbi circa il fatto che il sistema normativo vigente mira, per quanto qui interessa, a offrire la protezione più ampia al minore. In particolare, è da escludere che l'art. 7, comma 2, del codice deontologico ("la tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati"), possa essere interpretato in senso restrittivo, e in particolare come diretto a vietare la pubblicazione di dati personali di minorenni quasi esclusivamente nei casi in cui questi risultino coinvolti in fatti criminosi, con esclusione degli altri.

Non soltanto, infatti, resta fermo il principio secondo il quale "il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca" (art. 7, comma 3, del codice deontologico in questione), ma anche il senso dell'art. 7, comma 2, quale fatto palese dal suo tenore letterale, impone di estendere l'ambito di applicazione del divieto anzidetto anche ai fatti privi di rilevanza penale (v. provvedimento del 7 ottobre 1999).

Sul piano dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, alcuni provvedimenti del Garante hanno dato applicazione all'art. 25 della legge e agli artt. 6 e 10 del codice di deontologia (cfr., ad esempio, il provvedimento del 28 gennaio 2000 relativo alla diffusione di specifiche notizie sulla patologia da cui è affetto un parlamentare, in corso di pubblicazione), chiarendo che anche nel caso di persone note e che esercitano pubbliche funzioni, l'informazione sullo stato di salute deve mantenersi in limiti essenziali e che comunque occorre astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2.8.5 Misure provvedimentali e procedimentali di tutela

Da ultimo, occorre esaminare le questioni attinenti alle concrete misure provvedimentali e procedimentali adottabili, dalle quali dipende, in definitiva, la stessa efficacia complessiva del sistema di tutela apprestato dal legislatore in materia di trattamento dei dati personali.

Da questo punto di vista, è opportuno aver riguardo innanzitutto alle misure provvedimentali, relativamente alle quali l'Autorità, anche sulla scorta dell'esperienza applicativa maturata a partire dal 1997, ha inteso dare piena attuazione all'intera gamma dei rimedi previsti dalla l. n. 675/1996 che si discostano in parte da quelli tradizionali. Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, appare sufficiente evidenziare che l'Autorità, in alcune decisioni che hanno riconosciuto la fondatezza delle doglianze degli interessati, ha ritenuto, in accoglimento delle richieste di parte, di disporre il blocco (art. 1, comma 1, lett. l), l. n. 675/1996) dei dati volta per volta rilevanti, obbligando il titolare e il responsabile a sospendere ogni ulteriore operazione di trattamento diversa dalla mera conservazione delle informazioni già raccolte (v. il citato provvedimento del 16/2/2000).

Contrariamente all'inibitoria, che per sua natura mira a impedire il compimento dell'atto dal quale si teme possa derivare un pregiudizio, oppure a interdirne la reiterazione, l'istituto del blocco assolve ad una funzione di maggior garanzia, precludendo in radice qualsivoglia trattamento diverso dalla mera conservazione del dato personale non più utilizzabile. E con specifico riguardo all'attività giornalistica questa circostanza assume evidentemente particolare rilevanza perché vincola l'organo di informazione, ove le circostanze lo richiedano, ad astenersi dal diffondere nuovamente i dati in questione anche in modo indiretto, ovvero attraverso la pubblicazione di una o più parti del provvedimento decisorio emanato dall'Autorità.

Ancora, in tema di rettifica dei dati personali (e segnatamente con riguardo ad un caso di lesione del diritto all'identità personale per inesatto riferimento di un certo cognome e dello status di vedova a persona diversa dall'ultima moglie del defunto: cfr. par. 2.8), l'Autorità ha provveduto a ordinare ai responsabili dell'accertata violazione anche di attestare all'interessata che la rettifica era stata portata a conoscenza di coloro ai quali erano stati diffusi i dati in questione (dandosi applicazione all'art. 13, comma 1, lett. c), n. 4, l. n. 675/1996), attraverso la pubblicazione sullo stesso quotidiano, entro una certa data, di un comunicato volto ad informare i lettori che le notizie riportate, erroneamente riferite ad una data persona, riguardavano in realtà un soggetto differente (v. provvedimento del 19/4/1999, in Bollettino n. 8, pag. 31). Un simile obbligo di attestazione, che esula dalla previsione dell'art. 8 l. n. 47/1948, appare di indubbia utilità, perché non soltanto agevola l'esercizio da parte dell'interessato del potere di controllare, secondo la filosofia ispiratrice dell'intera l. n. 675/1996, che l'adempimento degli obblighi di rettificazione gravanti sul titolare o sul responsabile vi sia stato, ma consente conseguentemente al primo di apprestare una pronta reazione di fronte a eventuali irregolarità della rettifica in questione, facendo valere tempestivamente i propri diritti nelle sedi competenti.

Più in generale, è da dire che anche con riguardo all'attività giornalistica l'interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza delle relative condizioni, ivi compreso l'istituto dell'opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati di cui al comma 1, lett. d) di tale articolo. Come è stato di recente chiarito (v. provvedimento del 7/3/2000), perché sia ravvisabile la ricorrenza di detti "motivi legittimi" è infatti sufficiente, ad esempio, il preannunciato proposito di procedere ad una ulteriore divulgazione dei dati, idonei a consentire l'agevole identificazione dell'interessato, eventualmente in concorso con altre circostanze, che si assumono lesivi dei diritti di quest'ultimo.

2.9 Attività giudiziarie e di polizia e servizi di sicurezza

2.9.1 Particolari trattamenti in ambito pubblico

L'articolo 4 della legge n. 675/1996, sulla falsariga di quanto previsto circa l'ambito di applicazione della normativa comunitaria, individua alcuni particolari trattamenti svolti in ambito pubblico che, per la specificità e delicatezza delle funzioni perseguite, sono soggetti solo in parte alla generale applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali introdotta dalla legge stessa.

L'integrale applicazione della disciplina comune è esclusa, in particolare, per i trattamenti effettuati per ragioni di giustizia, per quelli relativi a dati contenuti o destinati a confluire nel Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o trattati per finalità di prevenzione e repressione dei reati, nonché per i trattamenti effettuati dai servizi di informazione e di sicurezza.

Lo stesso articolo 4, tuttavia, fa salva l'applicabilità a tali trattamenti di alcune disposizioni della medesima legge (richiamate espressamente nel comma 2) riguardanti, in particolare, le modalità e la sicurezza del trattamento, nonché gli accertamenti e i controlli del Garante. Ci si riferisce, in particolare, alle norme che prevedono il dovere di rispettare i principi di correttezza e di "pertinenza" nel trattamento dei dati e l'obbligo di adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza dei dati trattati.

In applicazione di tali principi, anche gli uffici giudiziari o di polizia, come ogni altro soggetto pubblico e privato cui si applica la legge n. 675, possono trattare solo i dati *"pertinenti ...e non eccedenti"* rispetto alle finalità istituzionali (art. 9, l. n. 675). Devono, inoltre, rispettare le disposizioni in materia di sicurezza dei dati, adottando *"idonee e preventive misure di sicurezza" "in modo da ridurre al minimo"* i rischi di distruzione dei dati e di accessi non autorizzati agli stessi (art. 15, commi 1 e 2, l. n. 675/1996), ferma restando l'osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal d.P.R. n. 318/1999.

Anche nell'anno appena trascorso, il Garante ha pertanto dedicato particolare attenzione all'individuazione dei limiti in cui tali disposizioni attualmente si applicano ai trattamenti "parzialmente esclusi", in attesa che la materia sia disciplinata compiutamente. Scaduta, infatti, la delega al Governo per la piena attuazione dei principi previsti dalla legge n. 675 nell'ambito di specifici settori, già attribuita dalle leggi n. 676/1996 e n. 344/1998, attualmente è in discussione al Senato un disegno di legge (AS 4178) che mira a rinnovare tale delega per consentire al Governo di completare gli interventi normativi richiesti.

L'Autorità garante ha infine proseguito, in conformità alla legge n. 675/1996, l'attività di verifica su specifici trattamenti di dati personali effettuati presso il SISMI, il SISDE e il CESIS, effettuando acertamenti in riferimento alle segnalazioni pervenute all'Autorità dai soggetti interessati. I controlli sono stati eseguiti secondo le modalità già osservate nel corso del precedente anno, anche in questo caso con piena collaborazione da parte dei predetti organismi.

2.9.2 Trattamenti di dati per finalità di giustizia

Per quanto riguarda i trattamenti di dati personali svolti *"per ragioni di giustizia"* nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura o del Ministero della giustizia (art. 4, comma 1, lett. d), l. n. 675) i principi descritti sono direttamente applicabili benché le norme di settore, specie processuali, antecedenti alla legge n. 675/1996 non siano state più ampiamente integrate e arricchite alla luce dei nuovi principi in materia di trattamento dei dati personali introdotti dalla legge stessa, come previsto dalla citata legge delega n. 676.

È quanto il Garante ha ad esempio ribadito nel provvedimento adottato il 29 febbraio 2000

in ordine ai trattamenti effettuati nell'ambito di un giudizio per il risarcimento dei danni subiti da persone affette da sindromi contratte a seguito della somministrazione di emoderivati infetti, nel quale un legale aveva rappresentato l'esigenza che fossero adottate dal tribunale misure a tutela della riservatezza dell'identità dei ricorrenti.

Il Garante ha precisato che la circostanza che i suddetti principi della legge n. 675 non sono stati ancora ulteriormente sviluppati sul piano normativo nell'ambito di specifiche norme processuali non deve far ritenere inoperanti i principi stessi, i quali dovrebbero essere già oggi tradotti in concrete misure attuative anche di carattere organizzativo, opportunamente modulate in rapporto alle diverse vicende processuali, tenendo conto della specificità delle prerogative riconosciute all'autorità giudiziaria.

Diversamente, la mancata adozione durante le varie fasi processuali di più efficaci cautele condizionerebbe, nei fatti, il diritto di difesa costituzionalmente tutelato potendo addirittura comportare, nei casi più gravi, la rinunzia della parte lesa a chiedere il risarcimento dei danni per il timore dell'ampia conoscibilità delle patologie sofferte.

Nell'occasione, il Garante ha segnalato al Governo e al Parlamento l'opportunità che siano introdotte al più presto alcune norme processuali che contemperino meglio le esigenze di accertamento dei fatti nel processo con quella di garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti in alcune vicende giudiziarie, nelle quali siano esposti ad ulteriore rischio aspetti particolarmente delicati della persona.

Per quanto attiene ai controlli esercitabili sui trattamenti svolti *"per ragioni di giustizia"* , il Garante, con un provvedimento del 4 maggio 1999, ha precisato che, mentre in applicazione delle disposizioni richiamate nel citato articolo 4, comma 2, è possibile inviare al Garante una segnalazione o un reclamo ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. d), per sollecitare un controllo sulla liceità dei trattamenti, non è invece consentito esercitare i diritti previsti dall'articolo 13 della legge n. 675 rivolgendosi direttamente all'ufficio giudiziario (titolare del trattamento) ed eventualmente con ricorso al Garante in base all'articolo 29 della stessa legge n. 675.

Anche sotto questo aspetto, peraltro, la legge-delega permetterà di valutare la possibilità di sperimentare altri strumenti di garanzia e di trasparenza in favore degli interessati, volti ad esempio a permettere loro di poter esercitare in modo più diretto i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675, tenendo conto della specificità dei trattamenti in questione, senza necessità, quindi, di dover presentare necessariamente una segnalazione o un reclamo.

Il Garante, da ultimo con un provvedimento del 27 ottobre 1999 in risposta ad un quesito presentato dal Consiglio di Stato (in Bollettino n. 10, pag. 78), ha nuovamente precisato che fra le disposizioni non abrogate dalla legge n. 675 vi rientrano anche le norme riguardanti la conoscibilità del calendario dei processi, della pubblicità delle udienze e degli esiti dei giudizi, nonché quelle concernenti l'accesso ai registri giudiziari e l'estrazione di copia di atti processuali, vertendosi in una materia che resta prevalentemente regolata dai codici e dalle altre norme processuali. Trattandosi, peraltro, di attività svolte *"per ragioni di giustizia"*, anche questi aspetti potrebbero essere oggetto di intervento da parte del legislatore, ferma restando, sempre, la loro attuale assoggettabilità al principio di pertinenza.

Infine, in una nota del 26 ottobre 1999, l'Autorità ha chiarito che sono da ritenersi applicabili anche al processo contabile ed amministrativo le cautele richieste nella notifica degli atti del processo a garanzia della riservatezza della persona interessata e, in particolare, nei confronti del terzo cui venga notificato l'atto (ad es. busta chiusa), cui il Garante ha fatto riferimento nel noto provvedimento del 22 ottobre 1998 (v. *Relazione per l'anno 1998*, pag. 23). Al riguardo, il Garante ha rilevato con soddisfazione che è stato recentemente approvato da un ramo del Parlamento un disegno di legge (AC 6735) che recepisce le indicazioni fornite in quest'ultimo provvedimento, non solo rispetto alle notificazioni degli atti del processo (si prevede infatti la modifica di alcune disposizioni dei codici di rito e della normativa sulle notifiche a mezzo posta), ma anche nell'ambito di procedimenti amministrativi.

Sono da segnalare infine, nel quadro delle diverse iniziative dell'Autorità garante sul tema dei trattamenti di dati personali a fin di giustizia.

a) il parere espresso dall'Autorità stessa sul regolamento di disciplina della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'art. 7 delle legge 31 dicembre 1998, n. 476 (regolamento approvato con d.P.R. 1 dicembre 1999, n. 492);

b) la deliberazione adottata il 20 ottobre 1999 dal Consiglio Superiore della magistratura in riferimento al più generale problema della tutela della riservatezza in occasione delle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e amministrativi già oggetto del provvedimento del Garante del 22 ottobre 1998. Il Consiglio, con la deliberazione, si è occupato della prassi seguita per l'attività della Sezione disciplinare e per i procedimenti delle commissioni consiliari;

c) il provvedimento adottato il 30 novembre 1999 dal Garante in riferimento ad una segnalazione con la quale un magistrato aveva lamentato le modalità con le quali il dirigente dell'ufficio giudiziario aveva disposto la sua sostituzione in una udienza preliminare, includendo in un avviso al pubblico il referto della cetificazione medica. L'Autorità ha constatato che la sostituzione rientra tra i provvedimenti adottati per «ragioni di giustizia», ai quali l'art. 22 della legge in materia di dati sensibili non è attualmente applicabile; ha però constato l'eccessività dell'indicazione nel provvedimento di sostituzione della diagnosi medica dell'accertamento dell'impedimento del magistrato, segnalando all'ufficio giudiziario l'esigenza di apportare le modifiche opportune ai trattamenti di dati in questione.

2.9.3 Forze di polizia e C.e.d del Dipartimento della pubblica sicurezza

Con riferimento ai trattamenti svolti per finalità di polizia, il Garante ha chiarito alcuni importanti aspetti applicativi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ad esempio in occasione di una risposta fornita ad una compagnia aerea circa le modalità di acquisizione da parte delle forze di polizia di dati relativi a passeggeri dei voli (provvedimento del 6 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 69).

Nella circostanza, il Garante ha sottolineato la necessità di distinguere fra le richieste di informazioni formulate nell'ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria e le richieste avanzate da pubbliche autorità per altre finalità istituzionali.

Le prime possono infatti ricondursi ai trattamenti di cui al citato articolo 4 e in particolare:

- a quelli svolti per *"ragioni di giustizia"*, quando le richieste di informazioni sono effettuate su delega dell'autorità giudiziaria (art. 4, comma 1, lett. d), l. n. 675; v. par. precedente);
- ai trattamenti effettuati *"per finalità di ...prevenzione, accertamento o repressione di reati in base ad espresse disposizioni di legge"*, quando derivano da un'attività investigativa o d'indagine di iniziativa degli organi di polizia (art. 4, comma 1, lett. e), l. n. 675).

A tali richieste, purché sia chiaro il riferimento ad una attività di polizia giudiziaria, deve quindi darsi corso in base al codice di procedura penale, non ostandovi l'applicabilità della legge n. 675. Esse, però, essendo parimenti soggette al principio di pertinenza, dovranno, nei limiti del possibile, essere circostanziate sotto il profilo oggettivo e temporale (ad es. circostanze di luogo, linee e numero dei voli).

Quando, invece, le richieste avanzate da forze di polizia o da altre pubbliche autorità non sono riconducibili all'esercizio di poteri di polizia giudiziaria (o, comunque, alle altre funzioni specificamente indicate nell'articolo 4), ad esse si applica pienamente la disciplina generale della legge n. 675 e, in particolare, quella prevista per i flussi informativi fra soggetti pubblici e privati (artt. 27

e 20, l. n. 675), in base alla quale un soggetto privato può dare comunicazione di dati personali *"in adempimento di un obbligo legale"* oppure, in mancanza di uno degli altri presupposti di cui all'art. 20, in presenza del necessario consenso dell'interessato. Il Garante ha pertanto richiamato l'attenzione delle pubbliche autorità sulla necessità di indicare nella richiesta la normativa in base alla quale è fatto obbligo di fornire all'autorità le informazioni richieste, al fine di fugare ogni eventuale dubbio circa l'obbligatorietà della risposta.

Per quanto attiene al profilo dei controlli sui trattamenti effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, il Garante, su segnalazione di un cittadino non soddisfatto del riscontro ottenuto dagli uffici del Dipartimento circa la sua istanza di verifica dei dati, con nota del 16 febbraio 1999, ha richiamato ulteriormente l'attenzione di tali uffici – nel quadro anche del rapporto di collaborazione già avviato- sulla necessità di definire al più presto i limiti temporali entro i quali possono essere conservati i dati inseriti nei vari archivi di polizia. La verifica deve essere effettuata alla stregua della previsione dell'articolo 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675, applicabile anche a tali trattamenti, che tutela il c.d. *diritto all'oblio* su determinate vicende della propria vita quando sia ormai raggiunto lo scopo per il quale i dati sono stati a suo tempo raccolti o successivamente trattati (si pensi, ad es., ad una sentenza di assoluzione, ecc). Sarà quindi oggetto di ampi approfondimenti in rapporto alla conformità a tale disposizione –e alla sufficienza della misura- la possibilità rappresentata dal Dipartimento di procedere ad una completa ristrutturazione degli schedari del Centro e di individuare alcune categorie di provvedimenti e di informazioni che, trascorso un certo periodo di tempo, si ipotizza di poter in futuro escludere dai primi livelli di accesso e rendere eventualmente accessibili solo ad un livello "superiore" di consultazione.

Il Garante ha segnalato inoltre al Dipartimento, in termini più generali, la necessità che, anche attraverso nuove istruzioni ai competenti uffici centrali e periferici, in caso di esercizio del diritto di accesso e di rettifica ai sensi dell'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sia assicurata una risposta agli interessati esauriente e tempestiva.

Sul punto, il Garante ha pure chiarito, con una decisione del 7 ottobre 1999, che per i trattamenti effettuati dal predetto C.e.d. l'interessato può esercitare i suoi diritti di verifica e di rettifica direttamente nei confronti del Dipartimento (Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia), e che tale "accesso diretto" è da considerarsi la procedura più "naturale" per verificare già in via amministrativa i dati oggetto di trattamento (ferma restando la possibilità di rivolgersi al Garante con eventuali segnalazioni o reclami o all'autorità giudiziaria in base al citato articolo 10), non operando, del resto, la diversa procedura per ricorso al Garante ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 675 e 18 e ss. del d.P.R. n. 501/1998.

Ferma restando, quindi, l'inammissibilità dei ricorsi eventualmente presentati, la loro erronea proposizione non pregiudica l'instaurazione da parte del Garante di un autonomo procedimento di verifica su quanto comunque segnalato dall'interessato in ordine ai dati che lo riguardano, in particolare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. d) e p).

Resta comunque condivisa l'esigenza che anche attraverso i decreti delegati che potranno essere adottati in base al disegno di legge attualmente in discussione al Senato, siano introdotte modifiche sostanziali alle procedure in atto in modo da rendere più snelle, ma al tempo stesso più efficaci e trasparenti le necessarie verifiche.

2.9.4 Trattamenti relativi all'Accordo di Schengen

Al Garante, quale Autorità di controllo sulla sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen (SIS), sono state sottoposte n. 59 (al 10 aprile 2000) richieste di verifiche da effettuare presso l'archivio nazionale N.SIS ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica dell'Accordo e della relativa Convenzione applicativa, al fine di accertare l'eventuale registrazione di dati personali dei soggetti interessati e la legittimità dei relativi trattamenti alla stregua dei principi contenuti nella Convenzione medesima e nella legge n. 675.

Circa 21 casi si riferiscono a richieste presentate presso omologhe autorità di garanzia degli altri Paesi aderenti all'Accordo, le quali, ai sensi dell'art. 114, comma 2, della Convenzione, hanno chiesto al Garante di effettuare accertamenti in relazione a segnalazioni inserite nel SIS da organi del nostro Paese (18 richieste provenienti dall'autorità di controllo francese; 2 dall'autorità tedesca e 1 da quella belga). Le rimanenti richieste di accesso sono state presentate direttamente dagli interessati o per il tramite di uffici diplomatico-consolari.

Nella prevalenza dei casi, le istanze sono volte a conoscere le cause dei provvedimenti amministrativi sfavorevoli adottati nei confronti degli interessati in materia di ingresso e soggiorno nel nostro Paese; in alcuni casi attengono invece al diniego del rilascio di visti.

Nel corso di un incontro di lavoro con l'ufficio SIRENE del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel quale sono stati discussi alcuni aspetti applicativi della materia, si è peraltro rappresentata la necessità che, anche attraverso nuove istruzioni ai competenti uffici periferici, sia assicurata la massima speditezza alle procedure per il riscontro delle verifiche effettuate dal Garante.

L'incremento del numero delle richieste pervenute al Garante rispetto all'anno precedente (appena 3), soprattutto nel secondo semestre del 1999 (numero, peraltro, superiore a quello delle richieste ricevute dalla gran parte delle omologhe autorità nazionali degli altri Paesi) è probabilmente da ascriversi anche al buon esito, anche nel nostro Paese, della campagna informativa sui diritti del cittadino nei confronti del Sistema d'Informazione Schengen, deliberata lo scorso anno dall'Autorità comune di controllo Schengen (ACC) in tutti i Paesi aderenti all'Accordo.

In Italia, l'iniziativa dal titolo *"Il Sistema d'informazione Schengen vi riguarda"* è stata attuata dal Garante attraverso la stampa e la distribuzione presso valichi di frontiera esterni, rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di centinaia di manifesti e migliaia di opuscoli plurilingue sui diritti dei cittadini segnalati nel SIS, basati su modelli identici per tutti i Paesi e recanti anche l'indicazione delle autorità di garanzia cui rivolgersi per informazioni e richieste d'intervento.

2.10 Reti telematiche e servizi di telecomunicazione

2.10.1 Prima attuazione del d.lg. 171/1998

L'evoluzione delle tecnologie nel settore delle telecomunicazioni favorisce il moltiplicarsi di nuovi servizi e funzioni di grande utilità ed interesse per i cittadini, rendendo sempre più rapido lo sviluppo della Società dell'Informazione (con l'abbattimento di ogni limite geografico o confine nazionale) e, nel contempo, più evidenti le contraddizioni tipiche di tale società, in particolare sotto la duplice forma della possibilità di raccolta massiccia di dati e dell'offerta agli utenti di prestazioni gratuite in cambio del loro uso.

Si pone, quindi, il delicato problema delle garanzie da assicurare ai cittadini, soprattutto nelle fasce più deboli, al fine di tutelare la loro vita privata, identità e dignità, anche in relazione alla possibilità di utilizzare le informazioni raccolte presso i consumatori per delineare i loro profili e per classificare i loro comportamenti. L'espandersi di avanzati servizi di telecomunicazione e di reti tele-

matiche ha fatto pertanto emergere il ruolo centrale assunto in tale campo dalle normative a tutela del diritto alla riservatezza, intesa non più come mera esigenza di riserbo od isolamento dalla curiosità altrui, ma come necessità di proteggere in modo più organico e sostanziale il bene primario della Società dell'Informazione, i dati personali, utilizzati ormai come vera e propria merce di scambio.

In base alle recenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia, i cittadini devono essere messi in grado di esercitare consapevolmente le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano, ferma restando la loro piena libertà di aderire ai nuovi servizi di telecomunicazione e di fornire i propri dati, ovvero di permettere un libero accesso nella propria sfera privata, personale o familiare.

Come riportato nella *Relazione per l'anno 1998*, alcune importanti norme sulla tutela dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni sono state introdotte in Italia con il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, con il quale è stata data attuazione, nel quadro dei princìpi generali stabiliti dalla legge n. 675/1996, al primo corpo di disposizioni comunitarie adottate su questo tema (contenute nella direttiva comunitaria n. 97/66/CE: cfr. *Relazione per l'anno 1998*, pagg. 69 ss.).

Si tratta di norme particolarmente innovative e complesse, anche per la specificità e il continuo evolversi degli aspetti tecnici presi in considerazione, rispetto alle quali sono emersi, nel corso di quest'anno, diversi problemi interpretativi ed applicativi, con particolare riguardo alla correttezza dei comportamenti finora tenuti e delle procedure successivamente attivate dai fornitori dei servizi di telecomunicazioni nei confronti degli utenti.

In particolare, il Garante è intervenuto, d'ufficio o su istanza di singoli cittadini, imprese od altri organismi, nei confronti dell'attivazione e dello svolgimento di diversi servizi di telecomunicazione, per verificarne la conformità alle norme sulla protezione dei dati, avviando così procedimenti di indagine e di segnalazione delle necessarie modifiche, nonché fornendo talune prime indicazioni di carattere generale, utili anche per tutti gli altri operatori che offrono servizi analoghi.

Oltre ai casi più rilevanti che saranno esaminati nei successivi paragrafi, va ricordato che sono stati avviati nel 1999 anche alcuni accertamenti relativi al delicato tema della c.d. "localizzazione" degli apparecchi di telefonia mobile, con richiesta ai tre gestori di telecomunicazioni mobili nazionali di dettagliate informazioni, anche sulla base di una puntuale relazione tecnica, su: a) precise modalità di raccolta ed eventuale registrazione dei dati relativi ai luoghi nei quali si trovano gli apparecchi, specificando se i dati stessi sono acquisiti solo in occasione delle conversazioni; b) tipi di dati raccolti e periodo di eventuale conservazione; c) categorie di incaricati aventi accesso a tali dati all'interno delle strutture societarie; d) possibilità che le predette operazioni di trattamento dei dati riguardino solo gli abbonati o anche carte ricaricabili. L'Autorità si è infatti riservata di effettuare una valutazione complessiva del problema alla luce dei chiarimenti, anche tecnici, forniti dai gestori, in modo da verificare la presenza di eventuali irregolarità rispetto alla legge sulla privacy e prospettare idonee misure ed accorgimenti per la tutela dei diritti degli interessati.

A seguito di numerose segnalazioni pervenute in proposito, il Garante ha, altresì, iniziato un'apposita indagine nei confronti di alcune società di telefonia fissa e mobile allo scopo di valutare compiutamente le modalità di attuazione del decreto legislativo n. 171/1998 relativamente ai servizi inerenti all'identificazione della linea chiamante e alle chiamate di disturbo (v. artt. 6 e 7 del d.lg. n. 171 cit.). In proposito, l'Autorità intende approfondire gli aspetti riguardanti: le modalità di attivazione e funzionamento di tali servizi, delle relative funzioni e delle altre prestazioni connesse; le reti e gli apparecchi per i quali gli stessi servizi sono disponibili, nonché il quadro analitico dei costi addebitati agli abbonati, inclusi quelli relativi all'installazione di eventuali ulteriori dispositivi; le misure previste per la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, per la sua eliminazione e per il rifiuto delle chiamate entranti. I gestori telefonici richiesti hanno reso già disponibili i servizi di identificazione della linea chiamante e di disabilitazione o restrizione della presentazione di tale linea, con modalità pressoché analoghe nel campo della telefonia mobile (ove pos-

sono essere attivati gratuitamente dagli utenti), a differenza della telefonia fissa (in cui sono onerose e possono richiedere l'impiego di apparecchi necessari per la visualizzazione dei dati). Vi sono invece alcune difficoltà di applicazione delle disposizioni concernenti il rifiuto delle chiamate entranti e le chiamate di disturbo, rispetto alle quali le società hanno evidenziato la carenza, allo stato, di idonee misure e parametri tecnici per l'attivazione e l'erogazione di tali servizi. Nell'ambito di questo procedimento, il Garante sarà pertanto chiamato ad indicare ai fornitori alcune linee guida per la corretta attuazione delle richiamate norme del d.lg. n. 171/1998.

Ulteriori problemi relativi all'applicazione delle disposizioni del decreto n. 171, che sono sorti nel corso del 1999, riguardano, in particolare, i temi degli elenchi degli abbonati ai servizi telefonici (art. 9) e delle chiamate indesiderate (art. 10). Nel primo tema sono sostanzialmente comprese anche due questioni, tra loro collegate, relative alle utenze telefoniche riservate e all'utilizzabilità degli elenchi a fini di *marketing*. Al riguardo, il Garante ha chiarito che, secondo l'art. 9 del d. lg. n. 171/1998, l'abbonato, gratuitamente e con richiesta documentata per iscritto, ha diritto di non essere incluso negli elenchi (sia cartacei, sia su supporto ottico o magnetico), di ottenere che il suo indirizzo sia omesso anche in parte e, se fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso (v. anche il comunicato stampa n. 22 del 25 marzo 1999, pubblicato sul Bollettino n. 8 del 1999, pag. 75).

In ordine al tema delle chiamate indesiderate, ossia dell'invio in forma automatizzata di pubblicità sugli apparecchi degli utenti, sono poi all'esame dell'Autorità alcune segnalazioni circa il rispetto da parte di alcune società degli adempimenti di informativa agli interessati e, ove necessario, della richiesta del loro consenso in virtù di quanto previsto sia dalla legge n. 675/1996, sia dal d.lg. n. 171 e, ora, anche dal decreto legislativo n. 185 del 1999 sui contratti a distanza. Il tema viene comunque ripreso, più approfonditamente, nei successivi paragrafi relativi ai servizi di telefonate gratuite con spot e di accesso gratuito ad Internet.

2.10.2 Fatturazione dettagliata

Il Garante è tornato ad occuparsi, anche nel corso del 1999, del problema della tutela della riservatezza nelle fatture, le c.d. "bollette", inviate dai fornitori con il dettaglio degli addebiti relativi alle telefonate effettuate dagli abbonati e, in particolare, della corretta attuazione della misura del "mascheramento" delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, introdotta dal decreto legislativo n. 171 del 1998 (art. 5).

L'occasione per il nuovo esame dell'argomento è stata offerta da alcune osservazioni della D.G. XIII della Commissione europea sulle quali il Ministero delle comunicazioni ha chiesto il parere del Garante, concernenti la citata disposizione del d. lg. n. 171 che, obbligando i gestori ad oscurare gli ultimi tre numeri delle chiamate, avrebbe recepito, in modo ritenuto dalla D.G. troppo restrittivo, le norme comunitarie che disciplinano la materia (ossia la direttiva n. 97/66/CE richiamata nel paragrafo precedente). Secondo la D.G., le norme comunitarie sulla telefonia avrebbero individuato la misura del "mascheramento" in alternativa alla previsione di altre misure, quale il pagamento di singole chiamate con modalità diverse dalla "bolletta", imponendo agli operatori di telecomunicazioni (sempre nel rispetto delle norme sulla privacy) l'obbligo di fornire gratuitamente un livello base di dettaglio nelle fatture telefoniche sufficiente a permettere la verifica dei costi sostenuti dall'abbonato. La D.G. ha pertanto suggerito una modifica del decreto legislativo n. 171/1998, in modo da consentire il "mascheramento" delle ultime tre cifre solo su esplicita richiesta dell'abbonato.

L'Autorità, come illustrato nella *Relazione del 1998* (pag. 71 ss.), era intervenuta già sulla questione nell'ottobre del 1998, con un provvedimento con il quale aveva chiarito che il meccanismo del "mascheramento" delle ultime tre cifre già oggi non preclude agevoli accertamenti da parte

degli abbonati in caso di loro contestazioni degli addebiti o di serie necessità di verifica, senza con ciò violare le disposizioni sulla privacy. In queste ultime ipotesi, infatti, il fornitore non dovrebbe opporre un rifiuto e può comunicare anzi per intero i numeri relativi alle chiamate contestate o controverse, qualora l'abbonato chieda di identificare puntualmente alcune chiamate effettuate non per mera curiosità, ma al fine di verificare la correttezza degli importi addebitati e di tutelare i propri diritti in sede giudiziaria. Sotto questo profilo, la legge n. 675 non ostacola l'esercizio dei diritti degli abbonati, rappresentando piuttosto la fonte normativa che permette ai fornitori di servizi di evidenziare anche le cifre mascherate laddove, appunto, emergano serie e concrete esigenze di controllare le fatturazioni e di far valere, anche per via legale, le proprie pretese al corretto adempimento del contratto telefonico.

Nella risposta al Ministero delle comunicazioni (v. il provvedimento del 5 ottobre 1999, pubblicato sul Bollettino n. 10/1999, pag. n. 51), il Garante ha rilevato anzitutto che nella nota della D.G. non si contesta la conformità del d. lg. n. 171 al diritto comunitario, ma si pone una questione di ragionevolezza e funzionalità della norma. La direttiva europea in materia di telecomunicazioni non individua precise misure per conciliare i diritti degli abbonati con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ma indica unicamente alcune possibili soluzioni esemplificative utilizzabili a discrezione degli Stati membri. Tra gli esempi prospettati figurano sia le modalità di pagamento diverse dall'addebito nella fatturazione (carte di credito, carte telefoniche prepagate anche anonime ecc.), sia, in alternativa, il mascheramento di alcune cifre.

Il decreto legislativo n.171 del 1998, ha sottolineato il Garante, ha previsto entrambe queste misure, in quanto ha introdotto sia il "mascheramento" obbligatorio delle ultime tre cifre, sia l'obbligo, per i fornitori, di far sì che *"i servizi richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi terminale possano essere pagate con modalità alternative alla fatturazione anche anonime"* (art. 5, comma 1). Infatti, secondo l'Autorità, il sistema prospettato dalle norme comunitarie mira a contemperare il diritto dell'abbonato pagante di verificare la correttezza degli addebiti e il diritto alla riservatezza degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati. In generale, l'istituto del "mascheramento" di alcune cifre può risultare utile, in quanto riduce il numero dei dati personali in circolazione, specie nell'attuale fase di evoluzione delle telecomunicazioni in Italia, caratterizzato da un ritardo nell'attuazione delle innovazioni tecnologiche che avrebbero dovuto già rendere facilmente accessibili al pubblico alcune modalità alternative di pagamento.

Il "mascheramento", tuttavia, non soddisfa pienamente diverse tipologie di abbonati e il Garante stesso ha segnalato, oltre ai casi indicati dalla D.G. (numeri brevi di sei cifre e traffico locale), l'ipotesi dell'abbonato unico utente dell'apparecchio e quella di un'utenza affari presso la quale si debbano distinguere determinati tipi di chiamata.

Per ovviare a queste possibili insoddisfazioni della clientela, è apparsa quindi opportuna, ad avviso del Garante (che, del resto, l'aveva già indicata nel citato provvedimento del 5 ottobre 1998), una riflessione a livello normativo sul "mascheramento" delle ultime tre cifre, che deve però essere affiancata dal contestuale rispetto, da parte dei fornitori, dell'obbligo di introdurre le predette modalità alternative di pagamento, anche al fine di assicurare un accesso anonimo o rigorosamente privato ai servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, quali carte telefoniche, oppure possibilità di pagamento con carta di credito. Solo l'effettiva introduzione di tali strumenti renderebbe infatti possibile la modifica dell'istituto del "mascheramento".

Alla luce di queste considerazioni, la soluzione proposta dalla D.G. di demandare all'abbonato pagante la scelta se usufruire o meno di una fatturazione "mascherata", è apparsa in via di principio praticabile, ma non attuabile concretamente se non si renderanno contestualmente effettive le modalità alternative di pagamento. Altrimenti, infatti, si affiderebbe alla volontà di una sola parte (l'abbonato pagante) il bilanciamento tra diritti che sono riconosciuti anche ad utenti chiamanti e abbonati chiamati.

Considerato che la questione sollevata dalla D.G. non può essere valutata in relazione ad un solo contesto nazionale, ma verificata all'interno dell'Unione europea (dove, peraltro, la direttiva in materia di telecomunicazioni e privacy non è stata integralmente recepita), il Garante ha evidenziato l'esigenza che la problematica sia discussa nella sede più appropriata e cioè in seno al Gruppo di lavoro delle autorità garanti europee, istituito a Bruxelles in attuazione dell'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE e della direttiva n. 97/66/CE, con il compito di verificare l'attuazione del diritto comunitario in tema di protezione dei dati anche nel settore delle telecomunicazioni, analizzarne le eventuali disarmonie ed individuare le modalità più opportune per favorire il suo recepimento.

Per quanto riguarda, poi, il possibile riesame delle disposizioni in materia da parte del legislatore nazionale, l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare un'indagine per verificare presso i fornitori italiani di servizi di telecomunicazioni sia lo stato di attuazione del decreto legislativo n.171 in tema di modalità alternative alla fatturazione, sia il rispetto da parte di questi ultimi delle indicazioni contenute nel richiamato provvedimento dell'ottobre 1998, anche relativamente all'aggiornamento, alle modalità e ai limiti delle procedure concernenti la contestazione delle fatture telefoniche e la "messa in chiaro" dei numeri relativi alle telefonate controverse.

Con tale indagine, nell'ambito della quale sono stati già ascoltati diversi fornitori di telefonia sia fissa, sia mobile, il Garante intende acquisire gli elementi necessari per accertare il grado complessivo di adeguamento delle società operanti in Italia alle novità normative e tecniche sulle modalità di pagamento dei servizi di telecomunicazioni e sulle misure adottate per tutelare la vita privata di abbonati ed utenti, prima di segnalare al Parlamento ed al Governo, anche alla luce degli ulteriori chiarimenti in sede comunitaria, l'opportunità di una revisione delle attuali disposizioni normative.

Va comunque ricordato che, come è emerso in diversi provvedimenti del Garante (cfr., in particolare, due dichiarazioni di non luogo a provvedere su alcuni ricorsi di cui all'art. 29 della legge n. 675, adottate in data 1 e 9 dicembre 1999), che i diritti di accesso ai dati personali previsti dalla legge sulla privacy (art. 13) permettono agli abbonati di accedere ai dati di traffico relativi alle proprie utenze telefoniche, come a qualsiasi altra informazione che li riguardi (anche con riferimento alle chiamate in entrata, come, da ultimo, evidenziato in un parere del 29 novembre, (cfr. comunicato riportato nel Bollettino n. 10 del 1999, pag. 107) concernente un cittadino che, dovendosi difendere in sede giudiziaria, aveva chiesto invano ad un gestore telefonico il rilascio di tali informazioni). Non è legittimo, invece, l'accesso diretto a dati relativi a utenze intestate a terzi, i quali restano conoscibili esclusivamente tramite provvedimento giudiziario.

2.10.3 Utilizzazione di apparecchi telefonici e accessi ad Internet da parte di lavoratori

Occorre fare infine un breve accenno ad un'altra problematica strettamente collegata al tema appena esaminato della verifica dei numeri chiamati nelle fatture dettagliate inviate dalle società telefoniche: il c.d. controllo delle utenze telefoniche da parte dei datori di lavoro, privati e pubblici, nei confronti del proprio personale.

L'Autorità ha, infatti, ricevuto numerosi quesiti e segnalazioni in ordine alla legittimità dell'installazione sul luogo di lavoro di impianti di misurazione del traffico per esigenze di contenimento delle spese o di fatturazione dei costi alla clientela. Tale questione, che il Garante si accinge ad affrontare in una pronuncia di carattere generale, appare particolarmente delicata anche in relazione alle garanzie, ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla legge sulla privacy (relativi, ad es., all'informativa agli interessati), poste dallo "Statuto dei lavoratori" in materia di controllo a distanza dei lavoratori (cfr. l'art. 4 della legge n. 300/1970).

Il tema è direttamente connesso con un altro aspetto di recente emersione che riguarda l'analoga tendenza, consentita da *software* di recente distribuzione, a monitorare o limitare l'accesso a determinati siti Internet da parte del personale dipendente di imprese e pubbliche amministrazioni,

come pure dell'effettiva utilizzazione della posta elettronica per esclusive ragioni di ufficio o di servizio. Anche a seguito delle notizie comparse da ultimo sulla stampa, il Garante ha quindi avviato il 13 aprile 2000 un procedimento per verificare la corretta utilizzazione da parte di alcune imprese e pubbliche amministrazioni di programmi per elaboratore utili a fini di filtro o di monitoraggio, anche in riferimento alla segretezza della corrispondenza e alle predette garanzie previste dallo "Statuto".

2.10.4 L'avvio in Italia di servizi di telefonate gratuite con spot

La prevista attivazione in Italia di servizi di telefonate gratuite con spot (e in particolare di quello denominato *GratisTel*), ha suscitato particolare interesse e curiosità nell'opinione pubblica, sollevando però alcune questioni relative sia all'offerta di prestazioni gratuite in cambio dell'uso di dati relativi, ad esempio, a proprietà, preferenze e gusti degli utenti, sia all'ascolto dei messaggi pubblicitari da parte degli abbonati chiamati non aderenti al servizio medesimo.

Al fine di verificare la conformità di questi nuovi servizi -e, in specie, di quello citato- alla normativa sulla privacy, l'Autorità ha avviato d'ufficio una approfondita indagine riguardo alle relative modalità e ai connessi trattamenti di dati, sin dal momento dell'annuncio da parte di alcuni organi di stampa (avvenuto nel febbraio del 1999) del loro futuro lancio.

La complessità del problema ha reso necessari ulteriori accertamenti sulle precise modalità tecniche di funzionamento del servizio e sui conseguenti accorgimenti per la tutela dei diritti degli utenti, anche attraverso un'apposita audizione presso l'Ufficio del Garante dei rappresentanti della società che lo gestisce (GratisT Italia s.r.l.), nonché mediante una successiva verifica a Milano presso i locali ove sono ubicate alcune apparecchiature utilizzate dalla società.

A conclusione di tale procedimento di indagine, il Garante ha segnalato alla GratisT Italia s.r.l. in data 13 novembre 1999 (cfr. Bollettino n. 10/1999, pag. 54) le modifiche necessarie per poter avviare e svolgere il servizio in piena conformità alle garanzie richieste dalla normativa sulla protezione dei dati personali (legge n. 675 del 1996) e anche dalla legislazione sulla tutela della privacy nel settore delle comunicazioni (decreto legislativo n. 171 del 1998).

Il provvedimento adottato dall'Autorità è volto, da una parte, a tutelare pienamente i diritti dei cittadini che si accingono a sottoscrivere questo tipo di contratti e che, in cambio di prestazioni gratuite, prevedono la cessione di dati personali; dall'altra, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone che ricevono le chiamate destinate ad essere interrotte da spot pubblicitari.

Dalla ricostruzione delle modalità di attivazione e funzionamento del servizio, è emersa anzitutto la necessità di una maggiore attenzione nei riguardi della raccolta e del successivo trattamento dei dati dei sottoscrittori, con particolare riferimento alla chiarezza dell'informativa e alla specificità del consenso, tenuto anche conto dell'intenzione della società di utilizzare i dati per determinare i profili dei consumatori su cui *"calibrare"* la pubblicità trasmessa durante le conversazioni telefoniche.

Il Garante ha, infatti, evidenziato che il modulo di adesione al servizio *GratisTel* doveva essere perfezionato sotto diversi profili. Le clausole presenti nel modulo dovevano, infatti:

- indicare se il conferimento di alcuni dati è obbligatorio o facoltativo;
- eliminare la richiesta di alcune informazioni non essenziali, come il codice fiscale;
- specificare che l'assenso a ricevere al proprio domicilio materiale pubblicitario, manifestato dal sottoscrittore durante l'ascolto di uno spot (ad esempio con la pressione di un tasto dell'apparecchio telefonico) è espresso in favore della sola società di cui è trasmesso lo spot;
- individuare, riguardo alla cessione dei dati a scopi pubblicitari nei confronti di altre società non direttamente collegate al circuito *GratisTel*, le categorie delle società destinatarie.